

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: *provvedimento urgente, ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione dell'orario di apertura del pubblico esercizio Bar "VENICE BAR & FOOD", [redacted] titolare [redacted] nata il [redacted], residente a [redacted]*

IL SINDACO

Premesso

che la Questura di Venezia, Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione, in data 11 ottobre 2021, con proprio atto prot. nr.23/21/P.A.S.I., inviava al Sindaco di Venezia una *Segnalazione ai fini dell'adozione del provvedimento per la limitazione degli orari di apertura, ai sensi dell'art.54 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*, a carico del pubblico esercizio Bar "VENICE BAR & FOOD", [redacted] titolare [redacted]

che detta proposta verteva sulla circostanziata nota prot. 27/24, datata 08/09/2021, redatta dalla Compagnia Carabinieri Mestre, integrata con le note nn. 27/24-1 e 27/24-3 datate, rispettivamente, 13.09.2021 e 04.10.2021, che andava a rappresentare alla Questura l'esistenza di problematiche afferenti l'ordine pubblico ed il degrado urbano relative alla frequentazione degli avventori dell'esercizio pubblico in argomento;

che anche l'U.P.G.S.P. della Questura di Venezia, con propria nota datata 15/09/2021, andava a segnalare ulteriori e analoghi profili di criticità;

Considerato

che, in particolare, a partire dal mese di giugno 2021, sono emerse, a carico del bar "VENICE BAR & FOOD", le seguenti evidenze:

- in data 12 settembre 2021 ore 19.31: segnalazione alla Sala Operativa della Questura da parte di avventore di essere stato minacciato con un coltello da un uomo che si era da poco allontanato. Sul posto, la Volante identificava detto avventore, F.A., cittadino tunisino di anni 59, con pregiudizi di polizia per il reato di minaccia e suo figlio F.N., cittadino tunisino di anni 28, con pregiudizi di polizia per estorsione, minaccia, oltraggio e resistenza a P.U., lesioni personali e furto aggravato, violazione norme sull'Immigrazione;
- in data 4 settembre 2021 ore 23.25: su richiesta di dipendente del locale, interveniva equipaggio della Compagnia Carabinieri per segnalata rissa all'esterno del bar. Sul posto, la Radiomobile appurava che vi era una persona ferita stesa a terra, B.S., cittadino rumeno di anni 32, per il quale giungeva sul posto personale sanitario per le cure del caso. Dalla ricostruzione degli eventi, gli operatori accertavano che tre avventori, di cui il B.S. citato, e i fratelli di lui B.T, di anni 27 e B.S. di anni 22, si trovavano poco prima

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

seduti ad un tavolino del plateatico mentre ad altri tavolini erano seduti circa nove avventori di etnia rom; questi ultimi iniziavano a parlare male dei tre fratelli dopodichè tutti gli avventori si alzavano mentre giungevano sul posto due autovetture dalle quali scendevano altri soggetti di etnia rom che, unitisi agli altri connazionali, andavano a formare un gruppo complessivamente di 14/15 persone; questi ultimi iniziavano quindi a tirare calci e pugni nei confronti dei tre fratelli che cercavano di difendersi. E' emerso che questi ultimi sono clienti abituali mentre i soggetti di etnia rom sono clienti saltuari del locale;

- in data 30 agosto 2021 ore 02.05: segnalazione di cittadino di lite presso il bar tra alcune persone di cui una impugnava una bottiglia di vetro. Sul posto, la Volante appurava che tre avventori, un cittadino italiano, uno pakistano e uno moldavo, erano stati avvicinati poco prima da un ragazzo verosimilmente di cittadinanza tunisina che, dopo aver chiesto una sigaretta, aveva colpito uno di loro con uno schiaffo alla testa; lo stesso quindi afferrava una bottiglia di vetro infrangendola sul marciapiede e colpiva poi al ginocchio uno dei predetti avventori con la parte del collo di bottiglia spezzato. L'avventore ferito quindi trasportato presso l'Ospedale "dell'Angelo" dove veniva curato e dimesso con prognosi 15 giorni; quanto al cittadino tunisino, è emerso trattarsi di un cliente abituale del locale;
- in data 27 agosto 2021 ore 01.00: segnalazione di avventore all'interno del bar in stato alterato da verosimile abuso di bevande alcoliche; sul posto, la Volante accertava che un dipendente del locale aveva allertato il 113 in quanto aveva tentato senza riuscirci di allontanare dal bar un cliente che infastidiva i clienti;
- in data 27 agosto 2021 ore 01.26: in seguito ad un controllo al locale, la Volante identificava gli avventori: P.D., cittadino jugoslavo di anni 28, con pregiudizi di polizia per furto e violazione alle norme sull'Immigrazione; M.S., di anni 42, e S.R., di anni 35, entrambi cittadini del Bangladesh, rispettivamente il primo colpito da pregiudizio di polizia per minaccia ed il secondo destinatario di ordine di allontanamento per aver contattato una meretrice in strada a Marghera;
- in data 26 agosto 2021 ore 23.45: segnalazione di soggetti molesti presso il bar; sul posto, la Volante appurava da un dipendente che poco prima tre avventori si erano lamentati per il conto troppo alto e avevano iniziato dapprima ad inveire contro il personale del locale e poi ad infrangere a terra delle bottiglie di birra in vetro ed altri oggetti presenti sopra il bancone; al momento dell'intervento, i soggetti si erano allontanati;
- in data 17 agosto 2021 ore 03.50: segnalazione di avventori che non avevano pagato la consumazione; sul posto, la Volante appurava che gli stessi avevano saldato il conto prima dell'arrivo dell'equipaggio;
- in data 10 agosto 2021 ore 02.20: segnalazione di persona molesta nel locale; sul posto, la volante identificava un cittadino rumeno che, come riferito da dipendente del bar, aveva iniziato a sedersi sui tavoli infastidendo gli altri avventori;
- in data 2 agosto 2021 ore 03.10: segnalazione da parte di cittadino di continui schiamazzi; al momento dell'intervento la Volante rilevava la presenza di avventori che non disturbavano; il gestore, attesa l'imminente chiusura del locale, li invitava ad allontanarsi;
- in data 4 luglio 2021 ore 00.15: dipendente del locale richiedeva l'intervento della Volante per una cliente molesta. Sul posto, la Volante identificava la donna, G.G., cittadina italiana di anni 35, che intendeva

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

entrare nel locale seppur alterata; la stessa, per le condotte poste in essere verso gli operatori, veniva deferita all' A.G. per resistenza e oltraggio a P.U., rifiuto di fornire le proprie generalità e ubriachezza molesta;

- in data 14 giugno 2021, ore 01.15: dipendente del locale segnalava la presenza di un uomo disteso a terra a seguito di verosimile aggressione. Sul posto la Volante accertava che il predetto, cittadino italiano di anni 49, con pregiudizi di polizia, mentre era seduto presso il plateatico, veniva colpito ripetutamente a mani nude da altri due avventori dopo che lo stesso aveva espresso apprezzamenti molto volgari verso una ragazza seduta al bar; l'avventore veniva trasportato presso l'Ospedale "del l'Angelo" ove veniva curato e dimesso con prognosi di giorni 7; allo stesso veniva riscontrato un abuso di sostanze alcoliche;

Atteso

che la misura richiesta dalla Questura per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e degrado urbano, appare senz'altro inquadrabile nella tematica "sicurezza urbana", materia questa disciplinata dalla normativa statale così come disposto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) Cost.;

che i fatti ed i pregiudizi di polizia riscontrati dall'analisi della Questura attengono a tematiche quali gli atti di violenza legati anche all'abuso dell'alcool, l'ubriachezza manifesta, l'ubriachezza molesta, il disturbo della quiete pubblica, le molestie gratuite, il danneggiamento della proprietà privata, la lordura del suolo pubblico, tematiche queste che sono suscettibili di aggredire di bene giuridico "sicurezza urbana" e sulle quali il sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti dirette a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

Atteso ancora

che oltre agli illeciti direttamente in grado di aggredire il bene giuridico sicurezza urbana, sopra descritti, appaiono essere congiuntamente presenti anche altri elementi che sono da ritenersi senz'altro prodromici alla commissione di tali atti, quali il grado di pericolosità soggettiva degli avventori, dediti a risse, porto illecito d'arma, minaccia, lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità a pubblico ufficiale, furto, furto aggravato, violazione delle norme sull'immigrazione, estorsione;

Considerate

del tutto condivisibili le preoccupazioni della Questura relative all'attuale frequentazione del pubblico esercizio Bar "VENICE BAR & FOOD", [redacted] titolare [redacted], pure in un quadro complessivo in cui la gestione appare connotata da *comportamento vigile e collaborativo con le Forze di polizia*;

Preso atto

che, sulla base degli elementi acquisiti, la Questura di Venezia ritiene al momento non necessario applicare le sanzioni di cui all'articolo 100 T.U.L.P.S., in quanto la condotta soggettiva del gestore sembra ancora idonea al contenimento delle criticità segnalate e che appaia invece più idonea l'adozione di un provvedimento di riduzione dell'orario di attività del pubblico esercizio in questione, ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L., con la previsione della chiusura del locale dalle ore 24,00 alle ore 06,00, per un periodo di tempo di tre mesi, quale misura efficace a ristabilire la sicurezza urbana, a tutela dell'incolumità pubblica e privata;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Ritenuto necessario

quindi, introdurre la limitazione dell'orario di apertura del predetto pubblico esercizio tra le ore 06.00 e le ore 23.59 di ogni giorno, per un periodo di tre mesi, in modo che questi non costituisca un polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di tutti i descritti fenomeni di degrado ed allarme sociale nella zona con una conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile, in particolare nelle ore serali e notturne;

Visto

l'art.50, comma 5, del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) il quale prevede che ordinanze contingibili e urgenti *sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;*

l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede che *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti (2) contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;*

il comma 4-bis del medesimo art. 54 del T.U.E.L. il quale prevede che *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;*

l'art.4, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n.48, il quale definisce il bene giuridico sicurezza urbana come *il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;*
l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù del quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza urbana) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Ritenuto, quindi, di trasmettere anticipatamente al Signor Prefetto di Venezia, ai sensi dell'art 54, comma 4, del T.U.E.L. copia del presente provvedimento affinché possa assumere i provvedimenti di competenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

ORDINA

Al pubblico esercizio Bar "VENICE BAR & FOOD", [redacted], titolare [redacted] di svolgere la propria attività in un orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 23.59 di ogni giorno.

Il presente provvedimento si applica per mesi tre, a partire dal giorno successivo alla data di notifica dello stesso al legale rappresentante del pubblico esercizio interessato.

Gli organi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

Luigi Brugnaro(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 82/2005